

Camere di commercio, lo stop

La decisione La Corte Costituzionale boccia il decreto legislativo e congela la fusione di Latina e Frosinone

Per la Consulta necessaria l'intesa in conferenza Stato-Regioni. Il no ad una delle parti fondamentali delle legge Madia

LO SCENARIO

È la Conferenza Stato-Regioni "il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione". La Corte Costituzionale evidenzia così come per la riforma delle camere di commercio serva l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.


La Consulta, con sentenza 261, ha dichiarato così illegittimo l'articolo 3 della norma (il decreto legislativo 219/2016) sul riordino delle funzioni, meglio conosciuto come fusione che riguardava anche quelle di Frosinone e Latina, e del finanziamento delle camere di commercio perché stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adottato "sentita" la Conferenza Stati-Regioni e non "previa intesa" con la Stato-Regioni.

La Consulta spiega che le camere di commercio "svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale" e "non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato".

Inoltre viene rilevato che nel contempo i compiti delle camere di commercio "sono riconducibili a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti, sia residuali delle Regioni" che quindi vanno pienamente coinvolte in un processo di riforma attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

A sollevare la questione sono state le regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, i cui ricorsi sono stati riuniti ed esaminati insieme. Molti i rilievi sollevati dalle Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte inammissibili, in parte non fon-

La Consulta spiega che le camere di commercio «svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea»



La camera di commercio di Latina

dati.

La riforma interviene sulla riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e razionalizzazioni delle sedi e del personale, al finanziamento degli enti e dei loro progetti per lo sviluppo del tessuto economico. La Corte Costituzionale sottolinea che "l'intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di per sé illegittimo" ma doveva procedere "nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie".●



Il commissario Zappia